

EDDYSTONE

LIGHTHOUSE NEWS



Rischi riciclaggio connessi a reati fiscali

Con una comunicazione inviata il 1° luglio 2016, Banca d'Italia ha ribadito agli intermediari l'attenzione che occorre prestare ai reati fiscali quando realizzano anche fattispecie penali di riciclaggio, ossia sono perpetrati attraverso operazioni finanziarie volte a occultare, trasferire o reimpiegare nell'economia legale le disponibilità illecitamente costituite.

A tale riguardo ha ribadito che a livello internazionale, nel corso degli ultimi anni, sono state definite diverse iniziative per impedire che il fenomeno dell'evasione fiscale sia agevolato da arbitraggi regolamentari offerti da giurisdizioni a fiscalità privilegiata (cd. paradisi fiscali).

Ad esempio il Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dell'OCSE tramite peer reviews provvede ad effettuare delle valutazioni sull'adeguatezza delle legislazioni nazionali basati

sia sulla conformità legale agli standard internazionali sia sulla concreta efficacia dello scambio di informazioni. Si rileva, infatti, che tra le ultime valutazioni pubblicate a marzo 2016, sono presenti quelle relative a: Croazia, Tunisia, Botswana, El Salvador, Kenia e Nigeria.

Al contempo il GAFI effettua le proprie valutazioni sulle misure adottate dai diversi paesi in materia di antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo (si ricorda quella sull'Italia pubblicata il 10 febbraio 2016), nonché pubblica linee guida e standard utili per l'adozione di adeguati sistemi antiriciclaggio, come ad esempio gli standard sempre più stringenti in materia di identificazione del cd. titolare effettivo dei rapporti e di pubblicazione dei relativi dati.

La comunicazione, pertanto segnala l'esigenza di valutare con particolare attenzione i rapporti con i clienti che chiedo-

no di effettuare transazioni sospette di evasione fiscale, soprattutto se implicano l'utilizzo di schemi societari complessi insediati in Stati extra comunitari.

Inoltre, ricorda che già l'art. 28 co. 7 ter del D.Lgs. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati si astengano dall'intrattenere rapporti con fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi che presentano particolari rischi di riciclaggio/finanziamento al terrorismo secondo il GAFI ovvero che non forniscano collaborazione allo scambio d'informazione in materia fiscale, come ad esempio quelli diversi da quelli indicati nell'elenco pubblicato il 30 maggio 2016 dall'Agenzia delle Entrate che evidenzia l'elenco degli Stati con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti (cd. White list).

Workshop Eddystone Controlli - 7 luglio 2016 Ultimi posti

Il giorno **7 luglio 2016** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto "L'ecosistema dei controlli interni negli intermediari finanziari: gli impatti delle Direttive comunitarie e l'influenza delle prassi di vigilanza".

L'evento si terrà a **Milano Via**

Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

Brochure in allegato

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in
abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Internal audit nel mirino di Banca d'Italia

Dopo le recenti sanzioni applicate dalla CONSOB nei confronti dei Compliance Officer ([delibera n.19528](#)), ora è il turno di Banca d'Italia che non risparmia nessuno, nemmeno il responsabile della funzione di internal audit.

Il caso in esame riguarda il provvedimento n.241 del 17 maggio 2016 pubblicato da Banca d'Italia in data 15 giugno 2016 ([documento integrale](#)), con cui **sono stati sanzionati** gli esponenti aziendali dell'intermediario e **responsabili della Funzione Compliance e della Funzione di Revisione Interna**, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni.

Ai sensi delle disposizioni di vigilanza la funzione di internal audit ha il compito di porre in essere verifiche di natura ispettiva volte a rilevare il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale, la correttezza dei comportamenti ai fini del contenimento dei rischi, nonché la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni (compresa la compliance).

Così a seguito dell'accertamento da parte della Banca d'Italia di carenze nell'organizzazione e nei controlli interni di un intermediario, può capitare che venga chiamato a rispondere anche il responsabile dell'internal audit.

Nel provvedimento sanzionatorio da Banca d'Italia è pubblicato solo il dispositivo con indicazione delle norme violate, dei soggetti sanzionati e della natura o dell'importo della sanzione.

Non sono invece indicati i fatti e le motivazioni del provvedimento, anche se dallo stesso emerge che il Direttorio di Banca d'Italia ha richiesto un supplemento di istruttoria, volto ad approfondire le motivazioni alla base delle proposte formulate con riferimento ai Responsabili della Compliance e della Revisione Interna.

Il supplemento di istruttoria richiesto dal Direttorio dimostra, a ben vedere, la particolare attenzione prestata dalla vigilanza alla responsabilità di internal audit e compliance.

Infatti Banca d'Italia di solito considera responsabili delle irregolarità gli esponenti aziendali individuati nei membri del CdA e del Collegio sindacale.

Rari, nel corso del tempo, sono stati gli interventi (e le sanzioni) proposti nei confronti dei singoli responsabili delle funzioni/unità aziendali.

Di talché non rimane che prendere buona nota che in caso di "carenze nei controlli da parte

del Responsabile della funzione di Revisione Interna" lo stesso responsabile risponde in prima persona con una sanzione amministrativa di tipo pecuniario.

Le suddette carenze riguardano la violazione delle disposizioni applicabili alla funzione di revisione interna ossia l'art. 6, co. 2 bis, d.lgs. 58/98 e la parte 2, tit. I, del Regolamento Banca d'Italia e Consob 29.10.07.

Tale disciplina prevede che la funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo. In particolare l'attività di revisione interna verifica la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi e, quindi, a valutare la complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni, evidenziando i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure aziendali.

A mitigazione di tali rischi sanzionatori all'intermediario non resta che adottare solide policy e procedure interne, rafforzare il sistema dei controlli interni nonché definire adeguati flussi informativi agli organi aziendali da parte del management.

"in caso di carenze nei controlli da parte del Responsabile della funzione di Revisione Interna lo stesso responsabile risponde in prima persona con una sanzione amministrativa di tipo pecuniario"



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



Con l'entrata in vigore del Regolamento n. 596/2014 (c.d. MAR), è stata emanata da Consob una Comunicazione in cui stabilisce le modalità di trasmissione alla stessa delle informazioni e/o dei documenti richiesti dalla normativa regolamentare per finalità di vigilanza.

In vigore il nuovo Regolamento UE Market Abuse n. 596/2014

Dal 3 luglio 2016 il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) in materia di abusi di mercato e gli atti normativi di secondo livello emanati dalla Commissione Europea sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Con la Comunicazione n. 0061330 dell'1 luglio 2016 ([documento integrale](#)), Consob stabilisce quali siano le modalità di trasmissione alla stessa delle informazioni richieste dai suddetti atti normativi europei.

Diverse disposizioni contenute nel MAR e nelle norme di attuazione dello stesso richiedono ai soggetti operanti nel mercato finanziario di fornire, per finalità di vigilanza, informazioni e documenti alle rispettive Autorità nazionali competenti. In taluni casi, è previsto che sia la stessa Autorità di riferimento a pubblicare nel proprio sito internet indicazioni in merito alle modalità di comunicazione ritenute più appropriate.

Nella comunicazione Consob vengono stabilite le modalità di comunicazione circa:

- le operazioni di *buy-back* (art. 5 MAR);
- le operazioni di stabilizzazione (art. 5 MAR);

- la comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'informazione privilegiata (art. 17 par. 4 MAR);

- la comunicazione degli elenchi degli *insiders* (art. 18 MAR).

Queste disposizioni hanno come destinatari gli Emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multi-laterali di negoziazione.

Per quanto riguarda, invece, gli intermediari e le società che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni nel mercato finanziario, vengono stabilite nella medesima Comunicazione Consob, le modalità per la segnalazione di ordini e di operazioni sospetti (STOR), così come previsto dall'articolo 16, par. 2 MAR. In particolar modo, la comunicazione dovrà essere effettuata via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo segr.DME@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Vigilanza Operatività Mercati a Pronti e Derivati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR STOR".

Vengono dettate, inoltre, le modalità di comunicazione dell'intenzione di ritardare la pubblicazione di un'informazione privilegiata di rilievo sistemico, da parte degli Emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multi-laterali di negoziazione, che siano Enti creditizi o Istituti finanziari, *ex art. 17, par. 5 MAR*.

In quest'ultimo caso il punto di contatto viene individuato nel Responsabile della Divisione Mercati e la comunicazione deve essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo segr.DME@consob.it, specificando "all'attenzione del Responsabile della Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Richiesta ritardo".

In ultimo, la comunicazione delle operazioni (*internal dealing*) da parte del *Manager* e delle persone collegate (art. 19, par. 1 MAR), deve avvenire via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Consulenza organizzativa
- Corsi di Formazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Funzione Risk Management
- Organismo di Vigilanza 231
- Simulazione di ispezioni

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Antiriciclaggio
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza
- Istanze di autorizzazione



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Una questione di indipendenza

Il prossimo workshop Eddystone del 7 luglio 2016 dal titolo "L'ecosistema dei controlli interni negli intermediari finanziari: gli impatti delle Direttive comunitarie e l'influenza delle prassi di vigilanza" è l'occasione per fare il punto anche sul ruolo dei **consiglieri indipendenti** negli intermediari finanziari.

Sul punto occorre premettere che purtroppo non esiste nel nostro ordinamento una definizione univoca di indipendenza.

Infatti sia il TUB che il TUF richiedono per l'assunzione dell'incarico di amministratore di una banca o di un intermediario (es. SIM o SGR) la sussistenza di specifici requisiti, tra cui anche l'indipendenza, oltre alla onorabilità e la professionalità,

da definirsi con regolamento del Ministero dell'economia e delle Finanze, che al momento non è stato ancora emanato.

Pertanto la definizione di indipendenza è lasciata all'autonomia statutaria dei singoli intermediari oppure ai regolamenti consiliari.

Ad ogni modo da un lato le disposizioni di vigilanza delle banche (cfr. Circolare 285 di Banca d'Italia) dall'altro la "moral suasion" della Vigilanza richiede agli intermediari di nominare nel CdA dei soggetti indipendenti, al fine di contribuire ad assicurare che la gestione sociale sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione

Il consigliere indipendente deve avere la capacità di "accorgersi dell'esistenza di un problema, di un rischio, e la capacità di sollevare la questione indipendentemente dagli interessi coinvolti".

L'indipendenza, quindi da un punto di vista soggettivo, è da intendersi astrattamente come un atteggiamento individuale, che comporta un'autonomia di giudizio che permetta di valutare liberamente, nell'interesse delle società, le proposte consiliari.

In concreto, si considerano indipendenti gli amministratori che non sono legati all'intermediario da rapporti di natura familiare, di lavoro o di natura professionale, che ne possano comprometterne la libertà di giudizio.



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





WORKSHOP GRATUITO EDDYSTONE

L'ecosistema dei controlli interni
negli intermediari finanziari:
gli impatti delle Direttive comunitarie e
l'influenza delle prassi di vigilanza

Milano, 7 luglio 2016

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

Quadro normativo: dalle Direttive comunitarie ai Regolamenti nazionali

Barbara Bandiera (Avvocato, Studio Legale RCC)

Il ruolo del Consigliere indipendente con delega ai controlli e all'internal auditing

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

Linee guida per l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale

Daniele Bernardi (Dottore Commercialista, Revisore legale)

Internal Audit: tra standard professionali e prassi di vigilanza

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

Coffee break

Compliance: una sfida continua

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Impatti della IV Direttiva Antiriciclaggio sulla Funzione Antiriciclaggio

Simona Sorgonà (Eddystone)

Il ruolo dell'ODV 231

Sergio Salerno (Dottore Commercialista, Revisore legale)

Q&A

INFORMAZIONI E LOCATION

7 luglio 2016 dalle 9:00 alle 13:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it

EDDYSTONE

Bernardi & Associati

Sergio Salerno
Dottore Commercialista

RCC
MILANO LONDON

Ambrosianeum
Fondazione Culturale